

PERCORSI DELLA RESPONSABILITÀ: LE NEUROSCIENZE CAMBIANO TUTTO O NIENTE?

Alessia Farano*

*Che sarà della neve, del giardino,
che sarà del libero arbitrio e del destino?*
Andrea Zanzotto da *Si, ancora la neve*

Abstract: L'obiettivo del presente lavoro sarà quello di esaminare alcuni aspetti problematici relativi all'utilizzo delle neuroscienze del processo. I due recenti casi italiani – il caso Bayout e il caso Albertani – in cui le perizie neuroscientifiche hanno determinato un giudizio di semi-infermità, saranno letti a partire dalle categorie ricœuriane di 'identità' e 'ipseità'. La descrizione dell'uomo offerta dalle neuroscienze sarà, secondo quest'ipotesi ricostruttiva, limitata all'identità intesa come *idem*, non anche all'ipseità, nell'ambito della quale si radica – nella prospettiva di Ricoeur – ogni declinazione della responsabilità.

1. Percorsi della responsabilità

Il titolo del presente lavoro costituisce una parafrasi del celebre articolo di Greene e Cohen, "*For the law, neuroscience changes nothing and everything*", articolo pubblicato nel 2004 in un numero delle "Philosophical Transactions" della Royal Society interamente dedicato al rapporto tra neuroscienze¹ e diritto².

In quella sede furono raccolti importanti contributi sul tema, a testimonianza del fervido dibattito sorto nel mondo anglosassone, e in special misura negli Stati Uniti, dove la relazione tra scienze giuridiche e neuroscienze è da tempo indagata.

Ripercorrere brevemente il dibattito statunitense sul tema potrà allora giovare alla comprensione di due recenti casi giurisprudenziali italiani, in

* Università degli Studi di Napoli "Federico II", Luiss Guido Carli.

¹ Per una introduzione alle neuroscienze, efficace anche per i non scienziati, si veda A. OLIVERIO, *Prima lezione di neuroscienze*, Laterza, Roma-Bari 2011.

² J. GREENE, J. COHEN, *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 359/2004, pp. 1775-1785. Merita di essere segnalato, fra le tante pubblicazioni in tema, il numero monografico THE ROYAL SOCIETY, *Brain Waves Module 4: Neuroscience and the law*, London 2011.

cui le perizie neuropsicologiche sono state utilizzate per dichiarare lo stato di semi-infermità³.

Negli Stati Uniti, come anticipato, il dialogo tra diritto e neuroscienze è tuttora intenso e si articola in diversi segmenti di ricerca⁴; tra tutti, numerosi sono stati i contributi che hanno tentato un'analisi delle possibili conseguenze delle neuroscienze sulla responsabilità giuridica⁵.

Ad una posizione compatibilista, che considera ininfluyente sulla responsabilità giuridica la circostanza di essere del tutto determinati nelle nostre azioni (Morse⁶), per la considerazione banale che alcune persone commettono reati ed altre no, si è venuta affiancando quella di chi, come Greene e Cohen, sostiene che le neuroscienze rivoluzioneranno il concetto di responsabilità ma non l'antropologia filosofica ad esso sottesa⁷. In entrambi i casi, dunque, la riflessione si arresta un attimo prima di sciogliere il nodo gordiano del libero arbitrio⁸. La responsabilità sarebbe cioè – in entrambe le ricostruzioni – un

³ Il riferimento è, lo si anticipa, ai casi Trieste (1/10/2009, Corte d'Assise d'Appello di Trieste, n. 5, Pres. Rel. Reinotti) e Como (20-30/08/2011, Giudice per le indagini preliminari di Como, Maria Luisa Lo Gatto).

⁴ A quasi un decennio di distanza dal numero monografico delle Royal Transactions, la riflessione giuridica, e italiana e anglo-americana, pare aver ridimensionato le aspettative di completo stravolgimento del concetto di responsabilità. Così anche A.L. ROSKIES, N.J. SCHWEITZER, M.J. SAKS, *Neuroimages in court: less biasing than feared*, in *Trends in Cognitive*, 3, 2013.

⁵ S.J. MORSE, *Determinism and the death of folk psychology: two challenges to responsibility from neuroscience*, in *Minn. J. Law Sci. Technol.*, 9, 2008, 1–36; N.A. VINCENT, *Neuroimaging and assessing responsibility*, in *Neuroethics*, 2011, pp. 35 e ss.; G.M. GKOTSI, *Neuroscience and the treatment of mentally criminal offenders: some ethical issues*, in *Journal of Ethics in Mental Health*, 6, 2012.

⁶ S.J. MORSE, *New neuroscience, old problems*, in B. GARLAND, *Neuroscience and the law: brain, mind, and the scales of justice*, Dana Press, New York 2004, pp. 157–198, nonché S.J. MORSE, *Avoiding Irrational NeuroLaw Exuberance: A Plea for Neuromodesty*, in *Mercer Law Review*, 62, 2011, pp. 837 e ss.

⁷ Il dibattito prosegue sulla interessante questione della compatibilità tra finalità retributiva della pena, ricostruito efficacemente in M. DE CARO, M. MARRAFFA, *Libertà, responsabilità e retributivismo*, in *Sistemi intelligenti*, 2/2010, pp. 357 e ss.

⁸ Il tema è evidentemente amplissimo e non sarà possibile in questa sede dar conto delle diverse declinazioni assunte nella riflessione filosofica dal libero arbitrio. *Ex pluribus* M. DE CARO, *Libero arbitrio. Una introduzione*, Laterza, Roma-Bari 2009; R. KANE, *Free Will*, Wiley-Blackwell, New York 2003; D. DENNETT, *L'evoluzione della libertà*, Raffaello Cortina, Milano 2004.

concetto relazionale⁹, conformato nella sua essenza da rapporti occasionalmente costruiti, non già da una pretesa metafisica dell'uomo.

In Italia sono note le riflessioni sul punto di Bruno Romano¹⁰, che considera – probabilmente non a torto – l'*homme neuronal* di Changeux¹¹ come il compimento dell'oltre uomo nicciano¹², teso al superamento del fenomeno giuridico perché ontologicamente irresponsabile. La responsabilità, accedendo alla prospettiva neuroscientifica, subirebbe dunque una trasfigurazione tale – riducendosi essa a mera imputazione – da destituire di fondamento l'amministrazione della giustizia¹³.

⁹ E' questa l'opinione del noto neuroscienziato Michael Gazzaniga: «Responsibility is not in the brain; it is in the social contract. Responsibility reflects the hope we share that each person will follow certain rules». M. GAZZANIGA, *The law and neuroscience*, Neuron, 60, 2008, p. 413.

¹⁰ In Italia si segnalano, senza pretesa di esaustività, i seguenti lavori sul rapporto tra neuroscienze e diritto: L. ARNAUDO, *Diritto cognitivo. Prolegomeni di una ricerca*, in *Politica del Diritto*, 1, 2010, pp. 101 e ss.; A. COLORIO, *Diritto e cervello: verso le nuove frontiere del neurodiritto*, in *i-lex Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale*, 2010; S. TAGLIAGAMBE, *Identità personale e neuroscienze*, in *Trattato di Biodiritto*, III, Giuffrè, Milano 2010, pp. 323 e ss.; O. DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, in *Archivio penale*, 3, 2011, pp. 837-854; A. LAVAZZA, L. SAMMICHELI, *Il delitto nel cervello. La scienza tra mente e diritto*, Codice Edizioni, Milano 2012; F. Romeo, *Antropologia giuridica. Un percorso all'origine della relazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2012. Con specifico riferimento all'impatto delle neuroscienze sul concetto di responsabilità si veda F. SANTONI DE SIO, *I progressi delle scienze e il concetto di responsabilità*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 1, 2013, pp. 62-69.

¹¹ J.P. CHANGEUX, *L'homme neuronal*, Fayard, Paris 1983, trad. it. *L'uomo neuronale*, Feltrinelli, Milano 1988.

¹² «La condizione contemporanea può essere presentata come il tempo del postumanesimo, che registra l'affermazione della figura di uomo annunciata da Nietzsche nel trapasso verso il super-uomo, l'oltre-uomo, svelatosi il post-uomo, esito della pienezza del nichilismo, finora solo annunciato in profezie filosofiche ed oggi concretizzato e vissuto nella spiegazione scientifica dell'uomo». B. ROMANO, *Diritto postumanesimo nichilismo. Una introduzione*, Giappichelli, Torino 2004, p. 10.

¹³ «Nella spiegazione scientifica, l'imputabilità, ovvero la responsabilità connessa allo scegliersi del se-stesso nelle sue condotte, perde senso e parimenti non ha alcuna ragione di essere l'amministrazione della giustizia nel giudizio giuridico, asse del fenomeno 'diritto', nella sua distinzione rispetto agli altri fenomeni degli altri sistemi sociali». B. ROMANO, *Fondamentalismo funzionale*

Ma affinché sia possibile percepire nella giusta misura le trasformazioni che investono la categoria giuridica responsabilità, è necessario in via preliminare chiarire il modello teorico di riferimento, che si gioverà degli apporti filosofici di Paul Ricoeur.

Ricoeur, in *Le juste*¹⁴, porta a compimento una serie di riflessioni altrove inaugurate¹⁵, con puntuali riferimenti al fenomeno giuridico. Tali riflessioni prendono avvio dall'elaborazione concettuale del soggetto di diritto¹⁶, il quale, nella misura in cui è capace di riconoscersi quale autore dei propri atti linguistici, riesce anche a percepirsi quale autore delle gesta di cui è protagonista¹⁷, e dunque degli atti meritevoli di lode o biasimo.

Nel passaggio dal soggetto del discorso al soggetto morale, e poi giuridico, appare significativo il richiamo alla promessa, uno dei *topoi* della riflessione giuridica¹⁸, in quanto portatrice di una obbligatorietà intrinseca. Attraverso tale atto linguistico¹⁹ il soggetto si impegna nei confronti dell'altro, riconoscendosi come autore della promessa, e si rende disponibile a sopportare le conseguenze derivanti dalla violazione della stessa. Essa contiene già *in nuce* il nucleo concettuale della

e nichilismo giuridico. *Postumanesimo 'noia' globalizzazione*, Giappichelli, Torino 2004, p. 368.

¹⁴ P. RICOEUR, *Le Juste*, Esprit, Paris 1995, p.52, trad. it. *Il giusto*, SEI, Torino 1998.

¹⁵ Nell'impossibilità di richiamare tutti i luoghi dell'itinerario filosofico ricoeuriano, si rimanda a D.M. CANANZI, *Interpretazione alterità giustizia. Il diritto e la questione del fondamento. Saggio sul pensiero di Paul Ricoeur*, Giappichelli, Torino 2008.

¹⁶ Significativamente uno dei saggi che compongono *Le juste: Qui est le sujet du droit?*, P. RICOEUR, *Le Juste*, cit., pp. 29 e ss.

¹⁷ «En tant que quoi, peut-on en effet demander, pouvons-nous nous estimer ou nous respecter? En tant d'abord que capables de nous désigner comme les locuteurs de nos énonciations, les agents de nos actions, les héros et les narrateurs des histoires que nous racontons sur nous-mêmes». *Ivi*, p. 33. Ciò è reso possibile dalla intuizione dell'identità narrativa, su cui *amplius* in P. RICOEUR, *Temps et récit 3. le temps raconté*, Seuil, Paris 1985, pp. 442 e ss., e ID., *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris 1990, pp. 137 e ss. (quinto e senso studio), in cui la riflessione sull'identità è maggiormente approfondita.

¹⁸ Per una ricostruzione esaustiva si veda P. DI LUCIA, *L'universale della promessa*, Giuffrè, Milano 1997.

¹⁹ Sugli atti linguistici si rimanda a J.S. SEARLE, *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1992, nonché, con specifico riferimento al diritto, G. CARCATERRA, *Le norme costitutive*, Giuffè, Milano 1984.

responsabilità: la riferibilità di un'azione a un agente e l'obbligo di sopportare una conseguenza. Invero quest'ultimo aspetto suscita non poche perplessità in Ricoeur, il quale ravvisa in esso il processo di 'moralizzazione' della responsabilità²⁰. Considerando infatti l'imputazione alla stregua di una mera relazione normativa, è stato possibile obliterare agevolmente l'indagine relativa alla attribuzione di un'azione al suo agente, a completo vantaggio del momento sanzionatorio.

Diversamente, nel tentativo di 'rimoralizzare' l'esercizio della responsabilità²¹, si impone come necessaria una rinnovata riflessione sull'imputabilità²², luogo concettuale elettivo per una affermazione della responsabilità non disgiunta dalla libertà.

A partire da tali premesse filosofiche, l'obiettivo dell'itinerario di ricerca – qui solo tratteggiato – sarà quello di sottoporre i recenti tentativi di inclusione delle risultanze scientifiche nel discorso giuridico alla prova della 'fenomenologia' dell'*homme capable*²³ e dunque del soggetto di diritto.

²⁰ P. RICOEUR, *Le juste*, cit., pp. 50 e ss.

²¹ *Ivi*, p. 52.

²² La responsabilità giuridica è stata tematizzata, già a partire dallo scritto di HART *The ascription of responsibility and rights* (in *Proceedings of the Aristotelian Society, New Series*, 49, 1948 - 1949, pp. 171-194), dalla scuola oxoniense di filosofia del diritto. Il dibattito successivo ha in parte sviluppato la riflessione avviata dallo stesso Hart sulle scusanti – esemplificative dei meccanismi di attribuzione, in negativo, della responsabilità –, in parte accolto la matrice aristotelica del lavoro della Anscombe. I lavori di avvio sono, com'è noto, H.L.A. HART, *Punishment and Responsibility*, Oxford University Press, Oxford 1968, trad. it. di M. IORI, *Responsabilità e pena*, Edizioni di Comunità, Milano 1981; G.E.M. ANSCOMBE, *Intention*, Blackwell, Oxford 1957. Tra i contributi recenti nel solco così tracciato, soprattutto con la valorizzazione della capacità di rispondere come carattere della razionalità pratica: J. GARDNER, *Justifications and Reasons*, in SIMESTER A.P., SMITH A.T.H. (a cura di), *Harm and Culpability*, Clarendon, Oxford 1996, pp. 103-130; J. GARDNER, *Complicity and Causality*, in Id., *Offences and Defences*, Oxford University Press, Oxford 2007, pp. 57-76; J. RAZ, *The Morality of Freedom*, Oxford, Clarendon, 1986; J. Raz, *From normativity to responsibility*, Oxford University Press, Oxford 2011.

²³ *Une phénoménologie de l'homme capable* è il titolo di uno studio contenuto in *Parcours de la reconnaissance*. Così Ricoeur: «en reconnaissant avoir fait tel acte, les agents attestaient implicitement qu'ils en étaient capables». P. RICOEUR, *Parcours de la reconnaissance*, Gallimard, Paris 2004, p. 153.

2. I casi Como-Trieste: "La neuroscienza non cambia niente"

Le esperienze italiane di utilizzo di perizie neuroscientifiche nel processo sono due: il caso Trieste del 2009 e quello Como dell'agosto 2011. In entrambi i provvedimenti, appello e primo grado, i giudici hanno attuato una diminuzione della pena di un terzo per semi-infermità mentale.

La prima vicenda in ordine temporale è quella decisa nel 2009 dal Tribunale di Trieste²⁴: in questo caso l'imputato aveva ucciso un uomo, ritenendolo erroneamente colui che, qualche tempo prima, gli aveva rivolto delle offese per strada.

La Corte di Assise di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato, si è avvalsa, per la prima volta in Italia, di una perizia neuropsicologica²⁵, innescando reazioni in prevalenza connotate da forte scetticismo nei confronti di questa nuova scienza e della sua valenza probatoria.

Per Giuseppe Sartori, redattore della perizia del più recente caso Como, la neuropsicologia è «la disciplina che si occupa di studiare le modificazioni dei processi cognitivi e i deficit cognitivi, emotivi e comportamentali a seguito di lesioni o alterazione del sistema nervoso centrale»²⁶. La neuropsicologia cioè declina in termini neurobiologici alcuni di quei concetti di cui il diritto si serve nella valutazione della concreta riferibilità di un'azione al suo agente: la capacità di intendere e la capacità di volere.

Nel caso di specie, la capacità di intendere risulta, a detta del perito, vulnerata dal riscontro di un q.i. notevolmente inferiore alla media. Ciò pone, in primo luogo, un problema relativo alla definizione di 'razionalità' del soggetto agente: *le sujet du droit*, accedendo alla prospettiva ricoeuriana, è colui che riesce a mettere in sequenza dei numeri nel minor tempo possibile, a individuare forme e colori, o non è piuttosto colui che è capace di raccontare la sua storia, e di attribuire un significato, in relazione a norme, alle sue 'gesta'?

E' questa una mera suggestione, a cui segue la ancora più problematica definizione di capacità di volere.

²⁴ La sentenza è del 1/10/2009, Corte d'Assise d'Appello di Trieste, n. 5, Pres. Rel. Reinotti, ora disponibile in C. BARBIERI, M.G. RUBERTO, *Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica*, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 115 e ss.

²⁵ Il caso è ricostruito in S. CODOGNOTTO, G. SARTORI, *Neuroscienze in Tribunale: la sentenza di Trieste*, in *Sistemi intelligenti*, 2, 2010, pp. 269 e ss.

²⁶ *Ivi*, p. 273.

La capacità di volere sarebbe riconducibile al grado di attivazione cerebrale a livello frontale che si verifica durante lo svolgimento dello *stop-signal* e del test di Stroop, attivazione monitorata attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Sinteticamente, lo stop signal misura la capacità di reagire ad uno stimolo di segno opposto a quello dato in precedenza²⁷; il test di Stroop valuta la facilità con cui un paziente passa da un set percettivo all'altro in relazione al variare delle richieste²⁸. La fMRI ha in questo caso evidenziato alterazioni delle aree corticali normalmente attive in tali circostanze, così da indurre i giudici di Trieste ad una valutazione di riduzione della capacità di intendere e di volere, con la comminazione della pena di 8 anni di reclusione.

Sul punto appaiono due i discorsi possibili.

Un primo discorso è direttamente implicato nelle sentenze in esame, ed è relativo agli studi neuroscientifici che associano la mancanza di volontà, di giudizio, di integrazione nella comunità – ovvero tutto ciò che a diverso titolo attiene alla razionalità dell'agente – ad una disfunzione della corteccia cerebrale. Il celebre caso di Phineas Gage, riportato da Damasio ne *L'errore di Cartesio*²⁹, ne è una prova. In seguito ad una lesione della corteccia cerebrale fu riscontrata un'alterazione delle capacità del sig. Gage di tenere un comportamento socialmente integrato, quindi di agire in conformità a norme³⁰.

In questo caso la questione si articola all'interno della contrapposizione concettuale normale/patologico³¹ – e allora si direbbe

²⁷ Si ordina ad un soggetto di schiacciare un pulsante, ritirando tale ordine immediatamente dopo.

²⁸ Il soggetto viene invitato a leggere velocemente delle parole e a ricordare in che colore fossero scritte.

²⁹ A.R. DAMASIO, *L'errore di Cartesio*, Adelphi, Milano 1995. Sul tema merita di essere segnalato anche O.R.GOODENOUGH, K.PREHN, *Un modello neuroscientifico del giudizio normativo nel diritto e nella giustizia*, in *i-lex*, 2, 2005, tit. orig. *A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice*, in: *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, cit., pp.1709-1726.

³⁰ Damasio mise in relazione tale incapacità 'morale' con quella 'emotiva', così riprendendo un'antica intuizione filosofica, apertamente frequentata dalla scuola fenomenologica. In questo senso M. SCHELER, *Il valore della vita emotiva*, Guerini e associati, Milano 1999. Oggi si vedano le riflessioni sul tema di L. BOELLA, *Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia*, Raffaello Cortina, Milano 2006; D. GOLEMAN *L'intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano 1996; M. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Mulino, Bologna 2003.

³¹ Per cui si rimanda al classico G. CANGUILHEM, *Le normal et le pathologie*, Presses Universitaire de France, Paris 1972.

che le neuroscienze non cambino niente – contrapposizione rinsaldata dal maggiore grado di 'oggettività', nelle parole del giudice di Como, che consente di considerare gli imputati 'anormali' ma in ogni caso meritevoli di una punizione. La libertà di volere, cioè, risulta compromessa da un malfunzionamento della macchina corporea, che non ha correttamente reagito a una serie di stimoli.

Ma l'attribuzione di valore probatorio a tali risultanze scientifiche, oltre ad essere problematica per gli stessi scienziati – tra cui Boncinelli³² – prelude ad una possibile riconfigurazione dei rapporti tra scienza e diritto.

E infatti nel caso Como³³ il giudice non esita a ritenere l'*imaging* cerebrale e la genetica molecolare³⁴, «procedure maggiormente fondate sull'obiettività e sull'evidenza dei dati», tanto da inferire un «nesso causale tra i disturbi dell'imputata» (ricostruiti sulla base del riscontro di alterazioni nella densità della sostanza grigia) «e i suoi comportamenti illeciti»³⁵.

Questa seconda pronuncia pare sollevare, infatti, una questione ulteriore, relativa allo statuto epistemologico delle scienze e al rapporto di queste con il diritto.

Nel momento in cui si abdica alla possibilità che il diritto proponga un suo modello di razionalità e di verità, affidandosi all'autoevidenza del

³² Boncinelli, per sua stessa ammissione riduzionista, ha infatti espresso forti perplessità rispetto all'utilizzo di tali perizie nel processo, nel corso di un incontro tenutosi alla Luiss Guido Carli il per il ciclo *Conversazioni serali*. Il video dell'intervento *Raccontare la scienza* è disponibile sul sito web:

<http://www.luiss.tv/2011/10/28/edoardo-boncinelli-raccontare-la-scienza/>

³³ La decisione ha ad oggetto una vicenda in parte analoga alla precedente, in cui una donna, già 'autrice' dell'omicidio della sorella attuato attraverso la somministrazione forzata di farmaci, è stata arrestata in flagranza del reato di tentato omicidio nei confronti dei genitori. A seguito di due perizie contrastanti, il Gup ha ritenuto di doversi avvalere della consulenza di parte, che si giovava degli apporti del *neuro-imaging* e della genetica molecolare.

³⁴ Sulla genetica molecolare si veda S. SALARDI, *Test genetici tra libertà e determinismo*, Giappichelli, Torino 2010, nonché V. MARZOCCO, S. ZURLO, *La genetica tra esigenze di giustizia e logica precauzionale. Ipotesi sul genetic exceptionalism*, in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI (a cura di), *Forum biodiritto 2009. I dati genetici nel biodiritto*, Cedam, Padova 2011.

³⁵ 30/08/2011, Giudice per le indagini preliminari di Como, Maria Luisa Lo Gatto, decisione del 20 agosto 2011, disponibile on-line al seguente indirizzo: <http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12600001-12700000/12693249.pdf>

dato scientifico, è difficile sottrarsi alla revisione del modello antropologico sul quale la responsabilità si fonda.

Tra gli esiti di tale revisione appare ineludibile la messa in questione del libero arbitrio³⁶, cioè della stessa condizione di possibilità della capacità di volere.

Searle in una conferenza tenuta a Parigi nel 2001 affermava che «la persistenza del problema del libero arbitrio in filosofia» costituisse «una sorta di scandalo»³⁷ per l'esiguità dei progressi raggiunti nel tempo dalla riflessione filosofica. Questo perché la credenza condivisa relativa al procedere deterministico dei processi fisici si scontra con quell'esperienza della libertà che tutti noi sperimentiamo in prima persona. E' il problema antico del rapporto tra mente e corpo³⁸, che, rideclinato in chiave neuroscientifica, necessita oggi di essere ripensato anche dai giuristi, da sempre chiamati ad assorbire nel linguaggio giuridico logiche e strumenti del discorso della scienza.

L'urgenza di tale ripensamento fu chiara quando negli anni '80 Benjamin Libet, unitamente al suo gruppo di ricerca, arrivò alla conclusione che un'azione diventasse cosciente solo dopo mezzo secondo dalla mobilitazione della zona cerebrale a ciò deputata. Le modalità dell'esperimento furono le seguenti: fu richiesto a dei soggetti di effettuare un'operazione semplice quale la pressione di un bottone, e, monitorando l'attività cerebrale corrispondente, fu rilevato che la mobilitazione delle aree cerebrali avesse inizio circa 500 millesimi di secondo prima di diventare cosciente³⁹.

L'interpretazione che è possibile dare di tali esperimenti in realtà non è univoca.

Alcuni neuroscienziati, come Gazzaniga, affermano che «la nostra vita cosciente dipende da automatismi di ogni tipo che avvengono nel nostro cervello» e che nonostante non ci sia dato influire su di essi con la

³⁶ A nulla valendo l'argomento usato da Morse, per il quale il diritto si nutrirebbe di uno standard minimo di razionalità del tutto indipendente dall'idea di libero arbitrio. S. MORSE, *New neuroscience, old problems*, cit., p. 180.

³⁷ J.R. SEARLE, *Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbitrio, il linguaggio e il potere politico*, Bruno Mondadori Editore, Milano 2005, p. 3.

³⁸ Per una ricostruzione storica-filosofica, in particolare con riferimento ai materialisti francesi e non senza osservazioni sull'attuale dibattito teorico, A. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine. La Mettrie Helvétius D'Holbach: L'uomo macchina verso l'intelligenza collettiva*, Giappichelli, Torino 2003.

³⁹ B. LIBET, *Do we have free will?*, in *Journal of Consciousness Studies*, 6/1999, pp. 47-57.

volontà «continuiamo a credere di avere il controllo di ciò che facciamo»⁴⁰.

Per alcuni sarebbe il cervello stesso ad approntare dei meccanismi illusionistici affinché la specie perpetui se stessa, cosicché l'illusione della libertà sarebbe funzionale alla riproduzione⁴¹.

Ma è lo stesso Libet a evitare di trarre conseguenze estreme da tali esperimenti, riscrivendo il libero arbitrio in termini negativi. Un agente, cioè, avrebbe in ogni caso la possibilità di opporsi ad uno stimolo proveniente da un livello incosciente⁴², cosicché il libero arbitrio necessiterebbe di un ripensamento, non già di una totale obliterazione.

3. Verso una fenomenologia del soggetto responsabile

Più interessante sembra essere la chiave di lettura adoperata da Roberta De Monticelli, che rileva come gli atti presi in considerazione da tali esperimenti siano in realtà atti vuoti di contenuto motivazionale, «esercizio di una posizionalità-random»⁴³. Per la De Monticelli, cioè, appare preliminare il tentativo di delineare, filosoficamente e in particolar modo con l'ausilio del metodo fenomenologico, una nozione di decisione. La decisione, infatti, non è un processo automatico, bensì un «modo della posizionalità», cioè «quel potere di prendere posizione – relativamente ai contenuti dell'esperienza e agli stati in cui l'esperienza ci induce – nell'esercizio della quale un essere umano si costituisce soggetto personale»⁴⁴.

⁴⁰ M. GAZZANIGA, *La mente inventata. Le basi biologiche dell'identità e della coscienza*, Guerini e Associati, Milano 1999, p. 125

⁴¹ L'ipotesi di Jerne, che cioè il cervello si formi attraverso meccanismi di selezione naturale, è stata interpretata in chiave cognitiva, come riportato da M. GAZZANIGA, *op. cit.*, p. 41.

⁴² «Conscious-will might block or veto the process, so that no act occurs. The existence of a veto possibility is not in doubt». B. LIBET, *Do we have free will?*, *cit.*, p. 52.

⁴³ R. DE MONTICELLI, *Che cos'è una scelta? Fenomenologia e neurobiologia*, in: <http://www.phenomenologylab.eu/public/uploads/2010/02/scelta-de-monticelli.pdf>, p. 12 del dattiloscritto. Della stessa Autrice si veda anche ID., *La novità di ognuno. Persona e libertà*, Garzanti, Milano 2009. Affini alle riflessioni di Roberta De Monticelli sono quelle di Laura Boella, di cui si veda L. BOELLA, *Neuroetica. La morale prima della morale*, Raffaello Cortina, Milano 2008.

⁴⁴ R. DE MONTICELLI, *op. cit.*, p. 10. Ed ancora «In una decisione, in particolare, io mi affermo come *questa* persona, al presente, mentre mi progetto

E tuttavia dell'esperienza partecipa anche la nostra passività originaria, l'involontario per dirla con Ricoeur, che lungi dall'essere espunto dalla riflessione, richiede solo di essere correttamente collocato.

L'emergere di una «zona grigia della spontaneità»⁴⁵ è un dato che non può che essere letto congiuntamente ad un altro, il fatto, cioè, che ciascuno si lasci variamente 'determinare' da questo 'involontario', diventando una persona e non un'altra.

Quest'approccio non mi sembra distonico rispetto a quello di Paul Ricoeur, che nel dialogo con il neuroscienziato Changeux, *La nature et la règle*⁴⁶, parla di un doppio livello di discorso che vede implicato l'uomo. Utilizzando il contributo filosofico di Strawson, Ricoeur afferma che un soggetto può essere destinatario di diversi livelli di predicati, dunque di diversi discorsi⁴⁷: il corpo così può apparire sia come oggetto, sia come soggetto del discorso. A questo dualismo semantico, tuttavia, non può far seguito un dualismo ontologico, cosicché ciò che Ricoeur intende per 'mentale' non sembra assimilabile a 'incorporeo'.

Invero le riflessioni di Ricoeur sul punto risalgono agli esordi della sua attività filosofica, alle intuizioni di *Philosophie de la volonté I. Le volontaire et l'involontaire*, in parte messe a punto nella rielaborazione del concetto di identità.

Ed è proprio facendo ricorso alle categorie ricoeuriane identità/*idem* e identità/*ipse*⁴⁸ che è possibile avanzare per una possibile comprensione della categoria responsabilità e della sua eventuale 'crisi' innescata dalle moderne neuroscienze.

Il discorso delle neuroscienze, cioè, afferisce all'uomo inteso come *idem*, dunque a ciò che nell'uomo non muta, il suo corpo, ma anche la sua indole, le predisposizioni genetiche, laddove la responsabilità rileva dell'identità intesa come ipseità, cioè quella permanenza di sé che tiene insieme in una cornice narrativa coerente le azioni passate, di cui ci riconosciamo autori, e le azioni future verso le quali ci impegniamo.

La neuroscienza allora cambia tutto e niente, a patto di restituirla alla sua funzione descrittiva, preservando così una nozione di responsabilità radicata nell'ipseità.

come questa stessa persona nel futuro – mi impegno a un futuro e non a un altro». *Ibidem*.

⁴⁵ *Ivi*, p. 12.

⁴⁶ J.P. CHANGEUX, P. RICOEUR, *La natura e la regola. Alle radici del pensiero*, Raffaello Cortina, Milano 1999.

⁴⁷ P. RICOEUR, *op. cit.*, p. 15.

⁴⁸ Tali categorie sono introdotte da Ricoeur in P. RICOEUR, *Soi même comme un autre*, Seuil, Paris 1995, pp. 11 e ss.